



Bruxelles, 14.11.2019  
COM(2019) 587 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri**

**ALLEGATO**

Progetto di

**decisione n. 1/2019 del comitato misto UE/Canada istituito in virtù dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri**

**del [data]**

**che adotta il proprio regolamento interno**

IL COMITATO MISTO UE - CANADA,

visto l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 17,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il regolamento interno del comitato misto, accluso alla presente decisione, è adottato.

Fatto a,

*Per il comitato misto,*

*il capo della delegazione dell'Unione europea*

*[nome]*

*il capo della delegazione del Canada*

*[nome]*

## **Regolamento interno**

### **IL COMITATO MISTO**

visto l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, in particolare l'articolo 17,

### **HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO**

#### Articolo 1

##### **Capi delegazione**

1. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti.
2. Il comitato misto è presieduto congiuntamente dai capi delegazione delle parti.

#### Articolo 2

##### **Riunioni**

1. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente presso una delle parti, cui spetta la responsabilità di ospitare l'altra parte. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'accordo, ciascuna parte può inoltre chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto.
2. Il comitato misto può indire riunioni faccia a faccia o mediante altri mezzi (teleconferenze o videoconferenze).

#### Articolo 3

##### **Delegazioni**

1. Prima di una riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per tale riunione.
2. Previo consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria dei trasporti aerei in veste di osservatori.

3. Il comitato misto può convenire di invitare altre parti interessate o esperti a partecipare alle riunioni, al fine di fornire informazioni su argomenti specifici.

#### Articolo 4

##### Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Canada svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

#### Articolo 5

##### Ordine del giorno delle riunioni

1. I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Nella misura del possibile tale ordine del giorno provvisorio è stabilito al più tardi quindici giorni prima della data della riunione per agevolare la distribuzione ai membri di ciascuna delegazione e per favorire la consultazione di questi ultimi.
2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'inclusione nell'ordine del giorno di punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo consenso del comitato misto.
3. I capi delegazione possono abbreviare il termine specificato al punto 1 per tenere conto dell'urgenza di una questione particolare.

#### Articolo 6

##### Verbale di riunione

1. Al termine di ciascuna riunione è redatto un progetto di verbale. Esso riporta gli argomenti discussi e le conclusioni raggiunte congiuntamente, comprese le eventuali raccomandazioni e decisioni adottate.
2. Il verbale di riunione è approvato per iscritto dai capi delegazione entro 30 giorni dalla data della riunione o entro un'altra data decisa dalle parti dell'accordo.
3. Una volta approvato, il verbale di riunione è firmato dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. Le parti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.
4. Se non altrimenti concordato, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. I verbali di riunione e gli scambi di corrispondenza, a seconda dei casi, sono resi

pubblici, salvo diversa richiesta di una delle parti. Se necessario, il comitato misto può convenire di raccomandare la pubblicazione di un comunicato stampa congiunto.

### Articolo 7

#### Procedura scritta

Qualora ne sussista la necessità e in casi debitamente motivati, le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i capi delegazione si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza.

### Articolo 8

#### Deliberazioni

1. Il comitato misto adotta le sue decisioni e formula raccomandazioni per consenso.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano il titolo "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto.
3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale di riunione.
4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.

### Articolo 9

#### Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può concordare l'istituzione di gruppi di lavoro chiamati a studiare questioni specifiche di rilevanza per l'accordo. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto e incluso nel verbale di riunione appropriato.
2. La composizione gruppi di lavoro è determinata dal comitato misto.
3. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto. Essi non possono prendere decisioni ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.
4. Il comitato misto può in qualsiasi momento convenire di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificare il loro mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni.

## Articolo 10

### Spese

1. Le spese relative alla partecipazione ad una riunione o ad un gruppo di lavoro sono a carico dei membri di ciascuna delegazione.
2. Qualsiasi altra spesa connessa all'organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte che ospita la riunione.

## Articolo 11

### Modifiche del regolamento interno

Il comitato misto può, in qualsiasi momento, modificare il presente regolamento interno mediante decisione adottata in conformità all'articolo 8.